

sulla contribuzione assistenziale e previdenziale. (3-01767)

(4 dicembre 1997)

## E) Interrogazioni:

### (Sezione 5 – Sfruttamento del lavoro minorile)

CANGEMI, LENTI, GIORDANO e MAURA COSSUTTA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

le forze dell'ordine hanno individuato nei territori dei comuni di Bronte e Randazzo, in provincia di Catania, numerosi stabilimenti tessili in cui vi era una pressoché totale violazione della legge sul lavoro in vigore nella Repubblica italiana un vero e proprio distretto industriale che prosperava, nella più completa illegalità, sullo sfruttamento e sul ricatto;

di assoluta gravità, in particolare, è il fatto che negli stabilimenti individuati « lavoravano » anche giovanissime ragazze di età compresa fra i 12 ed i 15 anni;

tale sconvolgente vicenda appare rivelatrice di un fenomeno assai più esteso —:

se il Governo non intenda riferire immediatamente al Parlamento sulla situazione dei diritti in materia di lavoro in queste zone del Paese;

quali siano state le misure di contrasto del fenomeno del lavoro nero e del lavoro minorile assunte dagli organi pubblici preposti;

quali siano le iniziative assunte, nel territorio della provincia di Catania, per fronteggiare il grave problema della dispersione scolastica, evidentemente connesso con la piaga del lavoro dei minori.

(3-01816)

(18 dicembre 1997)

DE SIMONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi un *blitz* dei carabinieri ha portato allo scoperto un episodio gravissimo di sfruttamento di lavoro minorile e femminile in provincia di Catania;

fra Bronte e Randazzo i carabinieri hanno trovato una quindicina di ragazze fra i dodici e i sedici anni costrette dalle famiglie, in accordo con piccoli imprenditori locali, a lavorare per molte ore al giorno alla macchina da cucire per rinforzare orli e asole di *jeans*, che poi vengono venduti da *boutiques* con *griffes* di tutto rispetto;

questa gravissima piaga si cela dietro il « miracolo » di Bronte, località produttiva con mille addetti e 15 miliardi di fatturato; probabilmente molto del miracolo della « piccola impresa » meridionale e del nuovo modello produttivo a rete che dalla fascia adriatica è arrivato fino a Catania si fonda sul presupposto che gran parte della produzione viene svolta al nero;

delle dieci aziende visitate dai carabinieri solo due sono state trovate in regola e fra i 400 dipendenti presenti ne sono stati ritrovati 170 in nero; si trattava quasi esclusivamente di ragazze tra i venti e i trenta anni (il 42,5 per cento), un dato disastroso;

alle macchine, inoltre, sono state trovate 15 bambine operaie, dieci di esse di età compresa tra i dodici e i quattordici anni;

negli ultimi quindici anni la domanda di lavoro delle donne meridionali si è generalizzata, come dimostra la composizione per sesso delle liste di collocamento;

i dati della partecipazione femminile dimostrano un mutamento profondo del modo di percepirsi e una aspirazione all'autonomia che ha rotto i lacci di antiche soggezioni e dipendenze —

quali iniziative si intendano mettere in atto per debellare lavoro nero e sfruttamento femminile e minorile per rispon-

dere alla domanda di lavoro delle donne e alla loro aspirazione e costruirsi nuove condizioni di civiltà. (3-01829)

(5 gennaio 1998)

RIZZA, CAMOIRANO, CORDONI, RABBITO, CARUANO, CAPPELLA, GIANNOTTI, BUGLIO, CHIAVACCI e FOLENA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con una operazione dei carabinieri contro il lavoro minorile nel territorio tra Bronte e Randazzo in provincia di Catania, sono stati denunciati venticinque imprenditori per sfruttamento del lavoro minorile;

l'inchiesta nasce da una serie di controlli effettuati dai carabinieri, dopo la scoperta nel settembre scorso di un laboratorio clandestino a Randazzo, in cui erano impegnate trenta ragazze;

i controlli effettuati nel mese di novembre hanno portato a rilevare una vasta area di attività irregolare: su tredici imprese controllate solo tre sono state trovate in regola, con ben centosettanta lavoratori non segnalati;

in particolare è significativa la presenza di quindici bambine in età scolare, per le quali è scattata la denuncia nei confronti dei genitori e per i titolari delle aziende;

la realtà del distretto tessile di Bronte e Randazzo è basata su un sistema di affidamento all'esterno del lavoro, attraverso microimprese o lavoro a domicilio che gestiscono buona parte della produzione di ditte, che il più delle volte si limitano a fornire solo il marchio;

socio di minoranza di alcune delle aziende coinvolte e titolare della maggiore azienda di riferimento la « Bronte Jeans », è l'imprenditore tessile Franco Catania, che è deputato regionale di Forza Italia —:

quali misure intenda predisporre per verificare in maniera continuativa le con-

dizioni di lavoro nell'area tessile di Bronte e Randazzo e per favorire l'emersione del lavoro irregolare;

per quale motivo non sia stato predisposto un intervento dell'ispettorato del lavoro e degli organismi preposti alla vigilanza delle condizioni di lavoro sul territorio;

in che modo intenda agire per migliorare il controllo e per garantire l'efficacia delle misure volte a favorire la regolarizzazione del lavoro sommerso, con particolare riferimento alla piaga del lavoro minorile, diffuso soprattutto nelle aree in cui è presente un forte tasso di disoccupazione. (3-02030)

(9 marzo 1998)

## F) Interrogazioni:

### (Sezione 6 — Iniziative per il precariato scolastico)

BONO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta della Camera dei deputati del 28 maggio 1997 il Ministro della pubblica istruzione ha sostenuto che la legge n. 549 del 1995 sull'istituzione dei corsi abilitanti per i docenti precari della scuola risulta abrogata da una norma attualmente in vigore;

in realtà, attualmente non esiste nessuna norma approvata dal Parlamento che abbia modificato o abrogato, in particolare, le disposizioni contenute nei commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della citata legge, mentre esiste soltanto un disegno di legge governativo, presentato al Senato — evidentemente dimenticato dal Ministro — che ha come obiettivo la soppressione dei corsi abilitanti;

in base all'attuale Costituzione, nel nostro Paese un disegno di legge, anche se di iniziativa governativa, non può abrogare una legge approvata dal Parlamento, che rimane l'unico organo deputato all'esercizio del potere legislativo;

risulta da quanto sopra detto che il Ministro ha quindi affermato il falso, inventando una inesistente normativa che avrebbe annullato i corsi abilitanti per gli insegnanti precari introdotti dalla citata legge n. 549;

probabilmente il ricorso a pratiche di travisamento della verità è teso ad offrire impossibile copertura alla grave violazione delle disposizioni contenute nella richiamata legge — che « freudianamente » si vorrebbe abrogata — consistente proprio nella mancata emanazione dei decreti di attuazione dei corsi abilitanti —;

per quali ragioni abbia tenuto il comportamento indicato, che ha arrecato, ad avviso dell'interrogante, gravi danni all'immagine e al prestigio dell'alta carica ricoperta e alla dignità dell'istituzione parlamentare, per riparare i quali occorrerebbe la presentazione di formali scuse alla Camera;

se, per porre rimedio a tutto ciò, intenda avviare con rapidità le procedure per l'istituzione dei corsi abilitanti al fine di restituire serenità e certezza del diritto a decine di migliaia di insegnanti precari da anni in ansiosa attesa di vedere accolte le loro legittime aspettative. (3-01267)

(23 giugno 1997).

NAPOLI, APREA e MALGIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la situazione del precariato scolastico appare quotidianamente sempre più grave;

le recenti misure poste in atto dal Governo in materia di pensionamenti del personale della scuola penalizzano non solo gli assetti sociali degli operatori scolastici, ma le speranze del numeroso personale scolastico precario;

numerosi docenti precari, pur se abilitati, dopo anni di insegnamento non hanno ancora ottenuto il contratto di lavoro a tempo indeterminato;

i corsi abilitanti previsti dalla legge n. 549 del 1995 sono stati aboliti;

non è stata attuata, a tutt'oggi, alcuna procedura per il nuovo reclutamento del personale docente —;

quali urgenti iniziative intenda assumere per portare a soluzione il grave problema del precariato scolastico e per avviare le nuove forme di reclutamento del personale scolastico. (3-02031)

(9 marzo 1998)

CHINCARINI, RODEGHIERO e BIANCHI CLERICI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

non essendo ormai stato più indetto da sei anni un concorso ordinario, condizione necessaria per ottenere l'abilitazione e l'assunzione con contratto a tempo indeterminato (*ex ruolo*), è aumentato in modo abnorme il numero dei docenti precari;

si sono venute a creare situazioni di personale precario che ha prestato continuamente servizio con lo stesso impegno e gli stessi oneri dei docenti di ruolo per sei-otto anni, senza d'altra parte poter godere dei diritti e degli ammortizzatori sociali (carriera, malattia, eccetera) previsti per tutti gli altri lavoratori;

in questo periodo i docenti precari si sono praticamente auto-formati, sia dal punto di vista didattico che professionale, con un continuo confronto con le particolari problematiche della scuola;

un concorso ordinario avrebbe un costo di circa mille miliardi, si concluderebbe nella primavera del 1999, creerebbe, per alcune classi di concorso, una massa di abilitati che invano aspirerebbe ad un lavoro, e, inoltre, per le classi di concorso tecnico-scientifiche non riuscirebbe ad abilitare un numero di candidati adeguato alle cattedre disponibili;

il concorso ordinario è comunque ritenuto un metodo di selezione del personale assolutamente obsoleto, considerata

anche l'attivazione, a partire dall'anno scolastico 1997-1998, delle scuole di specializzazione previste dalla legge n. 341 del 1990;

da parte di tutte le realtà della scuola (esclusi sindacati confederati e Snals) e di tutte le forze politiche era stata ritenuta idonea a sanare la situazione del precariato l'istituzione di corsi abilitanti (ai sensi della legge n. 549 del 1995, legge finanziaria per 1996);

il costo di tali corsi sarebbe stato assai limitato (circa venti miliardi) ed essi avrebbero abilitato il personale strettamente necessario per ricoprire le cattedre vacanti, con ottimale rapporto costi-benefici;

tali corsi sarebbero stati un opportuno e coerente passaggio tra la vecchia normativa e la nuova normativa europea (legge n. 341 del 1990);

se non ritenga opportuno intervenire al più presto affinché venga istituita, in tempi brevissimi, una « scuola di specializzazione all'insegnamento », riservata esclusivamente ai docenti precari, disponendo in particolare che: *a)* il requisito per l'accesso a detta scuola sia la maturazione di trecentosessanta giorni di servizio negli ultimi cinque anni, di cui centottanta negli ultimi due anni; *b)* tale scuola non possa essere frequentata da personale in servizio a tempo indeterminato (*ex ruolo*), per il quale sono già previsti corsi di riconversione; *c)* tale scuola abbia un indirizzo pedagogico-didattico e non disciplinare; *d)* tale scuola venga organizzata in modo da permettere ai frequentatori di svolgere contemporaneamente la propria attività di insegnamento; *e)* la scuola termini nell'estate del 1997 e, in concomitanza al conseguimento dell'abilitazione, vengano riaperte le graduatorie del « doppio canale » per eventuali immissioni in servizio a tempo indeterminato già dall'anno scolastico 1997-1998. (3-02032)

(9 marzo 1998)

## G) Interrogazione:

### (Sezione 7 – Protezione patrimonio musicale San Pietro Majella)

COLA e SELVA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere – premesso che:

per accedere alla fotocopiatura e microfilmatura dei preziosi manoscritti musicali della biblioteca del conservatorio di San Pietro a Majella, a Napoli – come tra l'altro apparso sulla stampa (si veda il quotidiano *Roma* del 25 giugno 1997) – sarebbe necessaria una doppia autorizzazione del bibliotecario Francesco Melisi e del direttore del conservatorio Roberto De Simone, senza che vi sia una comprensibile ragione per tale doppia autorizzazione;

secondo testimonianze attendibili, a causa di questa tortuosa procedura gli studiosi italiani e stranieri sarebbero scoraggiati ad accedere alla consultazione dei preziosi manoscritti musicali del seicento e del settecento (circa cinquantamila) custoditi nella biblioteca, con negative conseguenze sugli studi musicologici;

sembrerebbe progettarsi, da parte del direttore del conservatorio, una definitiva sottrazione alla fruizione pubblica e degli studiosi dei manoscritti, attraverso uno scorporo dei manoscritti stessi dalla biblioteca;

lo stesso direttore, come più volte riportato dalla stampa napoletana, intenderebbe provvedere alla microfilmatura dei manoscritti (che si svolgerebbe in tempi imprecisati, ma presumibilmente lunghi), per poi collocare i microfilm nelle sale attualmente occupate dal circolo dell'unione, lontano, dunque, dalla biblioteca, impedendo definitivamente, quindi, la consultazione degli originali;

per coprire l'attuale situazione della biblioteca di San Pietro a Majella sarebbe stato formato dallo stesso De Simone un « Comitato di sorveglianza », composto, oltre che dal medesimo, da Riccardo Muti e dai musicologi Francesco Degrada e Re-

nato di Benedetto, senza che sia comprensibile quale titolo, quale veste giuridica o quali scopi abbia detto comitato;

la trascrizione e l'incisione di alcuni dei preziosi manoscritti musicali di San Pietro a Majella avrebbero suscitato l'interesse dei gestori di un festival di musica antica e di alcune case discografiche —

se quanto segnalato risponda al vero;

in caso affermativo, se non sia quantomeno opportuno rendere effettivamente

fruibili a tutti gli studiosi, senza autorizzazioni discrezionali e vincoli burocratici, la consultazione dei manoscritti di San Pietro a Majella;

se non sia ineludibile l'esigenza di proteggere il patrimonio musicale di San Pietro a Majella, che appartiene ai napoletani e, più in generale, alla cultura italiana e mondiale, da interessi privati e possibili speculazioni affaristiche. (3-01403)

(16 luglio 1997)

*RELAZIONI DEL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO SULLA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE (DOC. XXXIV, N. 1); SUL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL SISDE: LE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE DI INCHIESTA E LE VALUTAZIONI DEL COMITATO (DOC. XXXIV, N. 2)*

---

(doc. XXXIV, nn. 1 e 2 — sezione 1)

### RISOLUZIONE

La Camera,

preso atto delle considerazioni svolte dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato nell'ambito delle relazioni presentate al Parlamento nella XIII legislatura, concernenti, rispettivamente, la raccolta e la conservazione delle informazioni riservate ed il sistema di reclutamento del personale del SISDE;

considerata la necessità di proseguire nelle attività già positivamente intraprese al riguardo dal Governo, nonché l'esigenza di adottare ogni ulteriore misura per adeguare l'assetto organizzativo e le modalità operative degli organismi informativi ai canoni istituzionali fissati dalla legge;

ribadita la necessità che si definisca in tempi rapidi un progetto organico di riforma del sistema di informazione e sicurezza che consenta di rendere più efficienti ed efficaci i servizi di sicurezza, prevedendo in particolare in tale contesto un ampliamento delle facoltà del Comitato parlamentare di controllo, di acquisire maggiori informazioni sul funzionamento dei servizi;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le ulteriori iniziative necessarie affinché sia data piena attuazione agli interventi ed alle misure cor-

rettive segnalate dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato in materia di valutazione e di distribuzione delle informazioni riservate, nonché di garanzia dei diritti e delle libertà delle persone, soprattutto sotto il profilo della tutela della riservatezza privata;

a dare altresì concreta attuazione alle linee di intervento prospettate sul piano del reclutamento e della gestione del personale dei servizi di informazione e sicurezza, in modo da pervenire in tempi brevi alla definizione di procedure che, salvaguardando le specificità dell'attività degli organismi informativi, garantiscano il rispetto dei principi della trasparenza, dell'obiettività e della parità di condizione degli aspiranti;

a rivedere il sistema di raccolta delle informazioni e di conservazione delle stesse, in un quadro di raccordo coordinato tra le forze di polizia;

a predisporre un regolamento di attuazione che disciplini il reclutamento del personale riconducendo ad un unico testo normativo le regole ora contenute in una pluralità di atti;

a uniformare al più appropriato livello regolamentare il rango delle fonti che oggi disciplinano la intera materia.

(6-00032) « Frattini, Saraceni, Cananzi, Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Carmelo Carrara, Li Calzi ».

(Testo così modificato nel corso della seduta).

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2997. — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO  
1998, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI  
COOPERAZIONE TRA ITALIA E ALBANIA NEL SETTORE  
DELLA DIFESA, NONCHÉ PROROGA DELLA PERMANENZA DI  
CONTINGENTI MILITARI ITALIANI IN BOSNIA-ERZEGOVINA  
(APPROVATO DAL SENATO) (4570)*

---



**(A.C. 4570 - sezione 1)****ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**  
—

1. Il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE DAL SENATO**

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

« ART. 3-bis. — 1. Il termine di scadenza relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (*Temporary International Presence in Hebron — TIPH*), previsto dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 439, è prorogato al 30 luglio 1998.

2. Al personale appartenente al contingente militare di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.261 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*Al titolo è aggiunto il seguente periodo:*  
« Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica, addestramento ed istruzione, esercitazioni, addestramento operativo e fornitura di beni e servizi, nei settori e con le modalità concrete che verranno stabilite di comune accordo dalle autorità italiane ed albanesi, valutando di volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese, la disponibilità da parte italiana e la situazione generale.

2. Lo sviluppo delle attività di assistenza e cooperazione, di cui al comma 1, è affidato ad una delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non più di sessanta militari, operante in collaborazione con gli esperti militari albanesi.

3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo esistente tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, e dal protocollo d'intesa tra i Ministri della difesa italiano e albanese, firmato a Roma il 28 agosto 1997, è autorizzato l'impiego di un gruppo navale a Durazzo, composto di unità navali d'altura e unità navali minori operanti entro tre miglia dalla costa, ivi comprese le acque interne albanesi.

4. Al fine di consentire, altresì, quanto previsto dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal relativo protocollo tecnico, firmato dai Ministri della difesa italiano ed albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli affari esteri il 30 ottobre 1997, è autorizzato l'impiego di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa.

5. Al personale di cui al comma 2 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Allo stesso personale, dal momento della costituzione della delegazione italiana di esperti, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

6. Al personale militare di cui al comma 3 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto

dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

7. Al personale militare di cui al comma 4 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, fino al 31 gennaio 1998, entro i limiti temporali previsti dallo scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri italiano ed albanese, avvenuto il 30 ottobre 1997.

8. Al personale civile comunque impiegato in territorio albanese è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

9. Contro i rischi comunque connessi all'impiego in territorio o nelle acque albanesi territoriali e interne, nei confronti del personale di cui al comma 5, qualora ad esso non sia attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e del personale di cui ai commi 6, 7 e 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

10. Al personale militare e civile di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Al personale militare di cui ai commi 6 e 7 si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del predetto decreto-legge.

11. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorità albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

12. Sono autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza ed operatività delle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovano nella disponibilità

dello Stato italiano, entro il limite di spesa di lire 1.800 milioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Sono altresì autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza dei fari e segnalamenti marittimi albanesi, entro il limite di spesa di lire 500 milioni.

13. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito degli interventi in Albania di cui al presente articolo.

#### ART. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1997, stabilito dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 29 giugno 1998, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del contingente si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

#### ART. 3.

1. Per le finalità ribadite con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1144 del 1997, la permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko (Bosnia-Erzegovina) di cui al decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 239, è prorogata, con effetto dal 19 novembre 1997, per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili. Restano ferme le restanti disposizioni del citato decreto-legge. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del

contingente si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

#### ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 78.046 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 820,3 milioni, per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 4570 – sezione 2)

#### EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 1.

*Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 11.*

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le opera-*

zioni di controllo e di bonifica dei fondali dei porti, dei tratti di costa eventualmente interessati ad operazioni navali e di qualsiasi sorgitore nelle acque territoriali albanesi non possono essere svolte da personale militare.

1. 1.

Giannattasio.

*Al comma 5, dopo le parole:* al personale di cui al comma 2 *aggiungere le seguenti:* e al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437.

1. 2.

Leccese.

**(A.C. 4570 – sezione 3)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4570, di conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina e della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron;

preso atto che emerge la necessità di una uniforme disciplina di riferimento, quale potrebbe essere disposta da una legge generale che regoli la partecipazione italiana a missioni militari all'estero;

constatato che, per quanto attiene alla partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron, non è stata a tutt'oggi mai presentata alle Commissioni parlamentari competenti una re-

lazione dettagliata sull'operato svolto dall'inizio della missione da parte del nostro contingente militare;

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative al fine di regolamentare uniformemente le linee generali ed i criteri per la partecipazione italiana a missioni militari all'estero;

a presentare altresì presso le competenti Commissioni parlamentari una relazione puntuale ed accurata sull'opera svolta dal nostro contingente militare inviato ad Hebron e su tutte le altre missioni militari presenti e future a cui partecipa l'Italia.

**9/4570/1**

Gnaga.

La Camera,

premesso che:

non è chiara la ripartizione degli oneri della spedizione in Bosnia-Erzegovina, che risulta attribuita a carico del Ministero del tesoro, con rendiconto da allegare allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

la precedente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia (di cui al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346) veniva finanziata con l'accisa sulla benzina senza piombo aumentata di lire 19 al litro fino al dicembre 1996;

l'ordine del giorno n. 9/4299/1, approvato nella seduta del 14 gennaio 1998, impegnava il Governo a rispettare alcune clausole di trasparenza nel finanziamento di spedizioni militari all'estero, a tutela del bilancio della difesa;

il calcolo degli oneri previsti per la partecipazione dei carabinieri alle missioni a Brcko e ad Hebron mette in evidenza una differenza di trattamento economico;

impegna il Governo:

a fare chiarezza sugli oneri della spedizione in Bosnia-Erzegovina, sugli impe-